

# **REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

## **TITOLO I – L'ORDINAMENTO**

### **Art. 1**

#### **Natura e attribuzioni**

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori “non professionisti”.

2. La Lega gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C..

La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.

3. In particolare, la Lega:

- a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
- b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
- c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
- d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
- e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;
- f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
- g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati, le Divisioni, i Dipartimenti e le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
- h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C..

### **Art. 2**

#### **Sede ed articolazione**

1. La Lega ha sede in Roma.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:

- si articola funzionalmente in:

a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano – equiparati ai Comitati Regionali ed istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - e Delegazioni

Provinciali, Distrettuali e Zonali;

b) Dipartimento Interregionale;

c) Dipartimento Beach Soccer;

- inquadra:

c) Divisione Calcio Femminile;

d) Divisione Calcio a Cinque.

### **Art. 3**

#### **Gli Uffici**

1. Il funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.

2. La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario.

3. L'Ufficio Amministrativo è diretto dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice-Segretario Amministrativo.

4. Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.

5. Il Segretario Generale della Lega:

a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;

b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate.

c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D.

### **Art. 4**

#### **Le associate**

1. Le società si intendono associate alla Lega all'atto dell'accoglimento della domanda di affiliazione alla F.I.G.C., esse sono tenute al versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è automatica in caso di decadenza o revoca dell'affiliazione oppure di associazione ad altra Lega della F.I.G.C..

2. Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli statuti sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.
3. All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare al Comitato o alla Divisione o ai Dipartimenti i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.
4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione o al Dipartimento entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l'individuazione dei soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Comitato o della Divisione competente, può deliberare la non ammissione della Società al Campionato di competenza.
7. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.

## **Art. 5**

### **La gestione economica e finanziaria**

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale.
2. Il bilancio di esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere convocata, senza indugio, l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio. Il bilancio di esercizio annuale è sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo previsto dallo Statuto Federale.
3. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio di esercizio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.
4. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, delle Divisioni.
5. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.
6. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può

avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.

## **Art. 6**

### **Interventi federali**

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società, per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.